

***Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia***

**\* \* \***

***Chiarimenti sul parere tecnico GEO-PSC 2019/187 relativo al documento***

**Sasol SpA**

**Area Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche  
Analisi di Rischio – Revisione Integrale**

**\* \* \***

**Sito di Interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara**

**Marzo 2020**

## 1 PREMESSA

La presente nota contiene chiarimenti richiesti dal MATTM con nota prot. n. 26671/STA del 30/12/2019 acquisita da ISPRA al prot. n. 73079 del 31/12/2019 e da ARPACAL al prot. n. 23 del 02/01/2020, su una osservazione contenuta nel parere tecnico congiunto ISPRA –ARPACAL (GEO-PSC 2019/187) relativo al documento "Area Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche – Crotone (S.I.N. Crotone – Cassano- Cerchiara). Documento di Analisi di Rischio – Revisione Integrale", trasmesso da Sasol Italy SpA con nota del 29/08/2019 e dall'Ing. Ferro per conto di Sasol S.p.A. con nota prot.n. A17-005/20190829-04325 del 29/08/2019, acquisito dal MATTM rispettivamente al n. 17515/STA del 29/08/2019 e al n. 17633/STA del 02/09/2019.

La nota è stata condivisa tra ISPRA ed ARPACAL.

## 2 OSSERVAZIONI

Il presente parere tecnico ISPRA-ARPACAL è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e non riveste carattere vincolante.

In merito all'osservazione n.3 di pag 2. del parere tecnico congiunto ISPRA –ARPACAL (GEO-PSC 2019/187) *"Non si condividono le considerazioni dell'Azienda in merito alle eccedenze delle CSC riscontrate nei monitoraggi delle acque sotterranee"*, si chiarisce quanto segue.

- L'osservazione si riferisce alle considerazioni dell'Azienda secondo cui la contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee non sarebbe attribuibile a Sasol.  
Infatti, come riportato nel parere, *"[...] In merito alla contaminazione in falda, il documento di AdR riporta che:*
  - a) le non conformità alle CSC di ferro, manganese e solfati costituiscono un fenomeno diffuso di area vasta (valori di fondo), non associabile al sito;*
  - b) i valori rinvenuti di tricloroetilene (TCE) e 1,1-dicloroetilene (DCE) non rappresentano alcun rischio per la falda, tanto che potrebbero provenire dalla rottura di una condotta acquedottistica;*
  - c) le ulteriori contaminazioni da arsenico, cromo esavalente, nitriti e fluoruri, vanno, invece, interpretate diversamente, potendo essere attribuite alle attività produttive del passato (attività di produzione di fertilizzanti e fosfati, interrimento dei fosfogessi residui).**In ogni caso, secondo quanto riportato nel documento di AdR, le contaminazioni rinvenute in falda non sono attribuibili a Sasol."*
- Nel merito si chiarisce che:
  - Non esistono studi sui valori di fondo per le acque che giustifichino la presenza diffusa con valori superiori alle CSC per ferro, manganese e solfati nell'area.
  - Per quel che concerne i clorurati, la normativa vigente sulle bonifiche non prevede il confronto tra le concentrazioni registrate in falda e i limiti del D.Lgs. 31/2001 sulle acque potabili (dopo trattamento) per stabilire la qualità delle acque sotterranee al Punto di Conformità, bensì richiede di garantire la conformità alle CSC.
  - Per quel che concerne infine le altre considerazioni dell'Azienda sulle altre tipologie di contaminazione nelle acque di falda, le stesse dovrebbero essere suffragate da studi mirati e non esclusivamente dalla citazione di alcuni dati di letteratura.
- Si ricorda tuttavia che l'Azienda stessa nel documento oggetto del parere dichiara che *"[...] poiché la normativa impone di attribuire, sul confine di valle, valori delle CSR identici a quelli delle CSC, si deve assumere che la falda debba considerarsi contaminata per arsenico, cromo esavalente, nitriti, fluoruri,*

*1,1-dicloroetilene e tricloroetilene". Pertanto, correttamente, l'Azienda indica la presenza di non conformità al confine di valle che generano di fatto valori di rischio non accettabile per la risorsa idrica sotterranea.*

- *Sulla base di tali considerazioni, nel parere si conclude che "[...] per ciò che concerne la problematica della contaminazione in falda, fatte salve le valutazioni e procedure relative alla identificazione delle responsabilità dell'inquinamento, si ritiene necessario provvedere mediante opportuni interventi di messa in sicurezza mirati, tra l'altro, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti. Per questo motivo, deve essere attuato un adeguato monitoraggio delle acque sotterranee, in particolare sui punti di conformità, con una frequenza giustificata dal modello idrogeologico e di trasporto dei contaminanti in falda e valutare l'opportunità di effettuare immediati interventi di contenimento idrochimico mediante barriera idraulica."*

Roma, 26 marzo 2020

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO  
GEOLOGICO D'ITALIA,  
Il Direttore  
Dott. Claudio Campobasso

